

Causa C-684/18

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 novembre 2018

Giudice del rinvio:

Curtea de Apel București (Romania)

Data della decisione di rinvio:

26 settembre 2018

Ricorrente:

World Comm Trading Gfz S.R.L.

Resistente:

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF)

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești

[OMISSIS]

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A VIII-A CONTENȚIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL (Corte di appello di Bucarest, Ottava Sezione del contenzioso amministrativo e tributario)

DECISIONE

Udienza pubblica del **26.9.2018**

[OMISSIS]

1. È iscritta a ruolo la causa riguardante il ricorso presentato dalla ricorrente **WORLD COMM TRADING GFZ S.R.L.** contro le resistenti **AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ** (Agenzia nazionale dell'amministrazione tributaria) e **DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE PLOIEȘTI** (Direzione regionale delle finanze pubbliche di Ploiești), avverso la sentenza civile [OMISSIS] pronunciata dal

Tribunalul București – Secția a II-a Contencios administrativ și fiscal (Tribunale superiore di Bucarest - Seconda sezione del contenzioso amministrativo e tributario) [OMISSIS] avente ad oggetto *reclamo contro un atto amministrativo tributario – le decisioni nn. 342/30.10.2014 e F-AG 815/30.05.2014.*

2. [OMISSIS] [procedimento]

LA CURTEA,

Pronunciandosi nella presente causa, constatata quanto segue:

I. Oggetto della controversia. Fatti pertinenti

3. Il 1° aprile 2004 la World Comm Trading Gfz S.R.L. (in prosieguo, *brevitatis causa*: la «World Comm»), da un lato, e il gruppo Nokia, dall'altro, hanno stipulato un contratto standard di distribuzione. In forza di tale rapporto contrattuale, la World Comm ha acquistato dal gruppo Nokia vari prodotti di telefonia mobile, che erano ceduti alla ricorrente dalla Finlandia, dalla Germania, dall'Ungheria e dalla Romania.
4. Sotto il profilo dell'IVA, per le vendite dalla Finlandia, dalla Germania e dall'Ungheria (trattate come acquisti intracomunitari di beni), la Nokia utilizzava, a seconda del caso, il codice IVA finlandese (FI01120389), tedesco e ungherese, mentre per le cessioni dalla Romania utilizzava il codice IVA rumeno della Nokia (RO23277168, poiché era soggetto passivo registrato ai fini dell'IVA in Romania - in prosieguo anche «*NOKIA Romania*»). La Nokia si identificava quindi con i codici tributari emessi dalle autorità dell'Unione europea, a seconda del caso, ma anche della Romania, benché fosse un'unica entità, definita nel contratto quadro come «*NOKIA Corporation*».
5. Per le cessioni intracomunitarie di prodotti, ad esempio, la Nokia ha emesso fatture esentate dall'IVA utilizzando il suo codice IVA finlandese (FI01120389), e la World Comm ha registrato l'IVA in Romania mediante l'operazione di *inversione contabile* (analogamente, il medesimo meccanismo era applicato anche nel [OR. 2] caso degli acquisti intracomunitari da altri Stati membri dell'Unione europea (Germania o Ungheria, ad esempio).

Per le cessioni di prodotti dalla Romania, la Nokia ha emesso fatture IVA con il suo numero rumeno (RO23277168), e la World Comm ha registrato l'IVA detraibile.

6. In forza della relazione contrattuale indicata, la Nokia concedeva alla World Comm, su base trimestrale, vari bonus per la vendita dei prodotti. Gli sconti erano concessi globalmente dalla Nokia al raggiungimento di un certo volume, calcolato indipendentemente dal luogo di cessione dei prodotti Nokia (la Romania o intracomunitario).

7. Per tali sconti, la Nokia Corporation emetteva trimestralmente un'unica fattura con segno «meno» col suo codice IVA finlandese (FI01120389), e la World Comm registrava l'IVA relativa mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. La ricorrente registrava l'intera somma come relativa a un'operazione intracomunitaria, anche se una parte dei prodotti erano ceduti dalla Romania, corredati da fatture fiscali con il codice IVA rumeno della Nokia (RO23277168).
8. Nel periodo 1.04.2014-27.05.2014, la World Comm è stata sottoposta a un controllo fiscale a campione, a seguito del quale la resistente, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, ha emanato l'avviso di accertamento n. F-AG 815/30.05.2014. Con tale avviso sono stati accertati obblighi di pagamento supplementari a carico della ricorrente pari a un importo complessivo di 821 377 lei (RON), ossia: IVA per RON 576 045, maggiorazioni/interessi moratori per RON 158 925 e penalità di mora per RON 86 407.
9. Le autorità tributarie hanno affermato che la società World Comm ha registrato in modo errato la rettifica del diritto a detrazione per l'intero sconto ottenuto ([tanto] per la realizzazione degli acquisti intracomunitari, quanto per quelli nazionali), mediante la registrazione in un'unica voce contabile: IVA detraibile = IVA riscossa.
10. Esse hanno considerato che la società World Comm avrebbe dovuto effettuare una distinzione tra le cessioni nazionali e quelle intracomunitarie, di conseguenza esse non hanno riconosciuto il suo diritto a detrarre l'IVA. Esse hanno reputato che la ricorrente ha diminuito in modo errato l'IVA riscossa per un importo di RON 576 045 mediante la registrazione con il segno «meno», invece di registrare una riduzione dell'obbligo nei confronti del fornitore.
11. Con decisione n. 342/30.10.2014 adottata dalla resistente Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor (in prosieguo, *brevitatis causa*: l'«ANAF»), è stato respinto in quanto infondato il reclamo della ricorrente World Comm avverso l'avviso di accertamento.
12. Con ricorso iscritto al ruolo del Tribunalul București – Secția de contencios administrativ și fiscal, il 9.03.2015, la ricorrente, World Comm, ha chiesto, contro le convenute, Agenția Națională de Administrare Fiscală e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, l'annullamento della decisione n. 342/30.10.2014 e dell'avviso di accertamento n. F-AG 815/30.05.2014.
13. Con sentenza civile n. 6360/05.10.2015 pronunciata dal Tribunalul București – Secția a II-a Contencios administrativ și fiscal, la domanda della ricorrente World Comm è stata respinta in quanto infondata.

In sostanza, il giudice di primo grado ha considerato che le autorità di controllo tributario hanno correttamente valutato che la ricorrente avrebbe dovuto registrare l'IVA relativa allo sconto ricevuto sotto la voce 4426=4427 con il segno «meno» per gli acquisti intracomunitari, mentre per gli acquisti nazionali avrebbe dovuto

registrare l'IVA relativa allo sconto ricevuto sotto la voce 4426=401, con il segno «meno». Pertanto, si è considerato che per la somma pari a RON 73 751 339 *concernente gli acquisti nazionali*, le fatture relative agli sconti emesse dalla Nokia con il proprio codice IVA finlandese non possono costituire documenti giustificativi per la rettifica della base imponibile per quanto riguarda gli acquisti nazionali.

14. Avverso tale sentenza la ricorrente World Comm ha proposto il presente ricorso, sostenendo che le è stato illegittimamente negato il diritto a detrazione dell'IVA. **[OR. 3]**
15. La reclamante sostiene che la rettifica e il relativo diritto a detrazione dell'IVA erano condizionati dalle fatture emesse dal fornitore. La Nokia ha preso in considerazione il contratto tra le parti e, di conseguenza, non ha ritenuto necessario avvalersi di un metodo di ripartizione degli sconti in base alla provenienza intracomunitaria o nazionale dei prodotti ceduti.
16. La reclamante ha affermato, in sostanza, che le viene applicato un formalismo eccessivo e che il bilancio dello Stato non è danneggiato dalla modalità con cui le parti contraenti registrano la propria contabilità; si afferma, invece, che l'applicazione della legge secondo le modalità stabilite dall'organo tributario pregiudicherebbe irrimediabilmente la sua situazione fiscale, sotto il profilo del principio della neutralità dell'IVA, poiché, al momento dell'esecuzione dell'ispezione fiscale, la Nokia aveva cessato la propria attività in Romania, considerato che, dalle informazioni pubblicate sul sito del Ministerul Finanțelor Publice (Ministero delle finanze pubbliche), risultava la sua cancellazione in data 1° novembre 2014, cosicché non sussisteva più la possibilità che questa fatturasse in modo separato gli sconti per le cessioni nazionali.

II. Disposizioni giuridiche pertinenti

II.1. Diritto dell'Unione

17. L'articolo 73 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva 2006/112» (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1-118) prevede che, per «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».
18. L'articolo 79 della direttiva medesima prevede che non sono compresi nella base imponibile i seguenti elementi: a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato; b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si effettua l'operazione; c) le somme

ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario quale rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi, e che figurano nella sua contabilità in conti provvisori.

19. L'articolo 90 della direttiva 2006/112 stabilisce che «in caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o riduzione di prezzo dopo il momento in cui si effettua l'operazione, la base imponibile è debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri».
20. L'articolo 83 della direttiva 2006/112 prevede quanto segue: «Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile è costituita dagli stessi elementi stabiliti per determinare, conformemente al capo 1, la base imponibile della cessione degli stessi beni nel territorio dello Stato membro (...)».
21. L'articolo 273 della direttiva 2006/112 così recita:

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l'esatta riscossione dell'IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

II.2. Diritto nazionale

II.2.1. Il Codul fiscal (Codice tributario)

22. La normativa rumena applicabile in materia è la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (legge n. 571/2003 che istituisce il Codice tributario; in prosieguo: il «Codice tributario») del [22 dicembre 2003] (M. Of. (GU) nr. 927 del 23 dicembre 2003), che recepisce le disposizioni della direttiva 2006/112 relativa all'imposta sul valore aggiunto.
23. Secondo le disposizioni dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a), del Codice tributario: «la base imponibile dell'IVA è rappresentata da (...) tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare **[OR. 4]** al fornitore o al prestatore da parte dell'acquirente, del beneficiario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».
24. In seguito, all'articolo 138, lettera c) del Codice tributario, si indica che: «la base imponibile si riduce (...) nel caso in cui gli sconti, gli abbuoni, i ristorni e le altre riduzioni di prezzo di cui all'articolo 137, paragrafo 3, lettera a) siano concesse dopo la cessione dei beni o la prestazione dei servizi».

25. Ai sensi dell'articolo 138¹, paragrafo 1, intitolato «Base imponibile per gli acquisti intracomunitari», vigente alla data della realizzazione delle operazioni:

«(1) Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile si stabilisce in funzione dei medesimi elementi utilizzati conformemente all'articolo 137 per la determinazione della base imponibile in caso di cessioni dei medesimi beni all'interno dello Stato. Nel caso di un acquisto intracomunitario di beni, conformemente all'articolo 130¹, paragrafo 2, lettera a), la base imponibile si determina conformemente alle disposizioni dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera c) e dell'articolo 137, paragrafo 2».

26. Le disposizioni del Codice tributario, nella versione vigente al momento della realizzazione delle operazioni, ma anche al momento dell'emissione degli atti amministrativi tributari contestati, che stabilivano le condizioni in cui un soggetto passivo deve emettere un'autofattura, non disciplinavano anche la situazione del caso di specie per quanto attiene alla rettifica della base imponibile.

La possibilità per il beneficiario di emettere un'autofattura ai fini della rettifica della base imponibile e dell'imposta detraibile, nel caso in cui il fornitore non emetta una fattura di rettifica (sconto), è stata introdotta con l'entrata in vigore del nuovo Codice tributario – Legea nr. 227/2015, pubblicata nel M. Of. nr. 688 del 10 settembre 2015. Nell'esposizione dei motivi pubblicata assieme al nuovo progetto di Codice tributario, alla lettera G, punto 12, è stata così spiegata la necessità dell'introduzione di tale modifica: «In una situazione che genera la rettifica della base imponibile per l'IVA, nonché scioglimento del contratto, riduzione di prezzo, rifiuti, restituzioni e altro, se il fornitore non emette la fattura, la normativa vigente non prevede l'obbligo di emissione di un'autofattura da parte del beneficiario, ai fini della rettifica dell'imposta detratta».

II. 2.3 Disposizioni di attuazione del Codice tributario – H. G. n. 44/2004

27. Nell'esplicazione dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera a), precedentemente indicato, il punto 19, paragrafo 1, delle Norme metodologiche de aplicare a Codului fiscal (Disposizioni di attuazione del Codice tributario) approvate con H.G. [Hotărârea Guvernului (decreto del governo)] n. 44/2004, pubblicato nel M. Of. n. 112 del 6 febbraio 2004, e successive modifiche ed integrazioni, in vigore nel dicembre 2008, [recita quanto segue]:

«Ai sensi dell'articolo 137, paragrafo 3, lettera a), del Codice tributario, gli sconti, gli abbuoni, i ristorni, i ribassi e le altre riduzioni di prezzo non sono compresi nella base imponibile dell'imposta qualora siano concessi dal fornitore/prestatore direttamente a vantaggio del cliente al momento della cessione/prestazione e non costituiscono, di fatto, la remunerazione di un servizio o di una cessione. A tale scopo, nella fattura emessa sarà indicato il controvalore dei beni ceduti o dei servizi prestati, al netto dell'imposta, e in una linea diversa si annoterà la somma di cui è ridotta la base imponibile, che si sottrae. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulla differenza risultante».

28. Il punto 20, paragrafi 1 e 2 della H.G. n. 44/2004 prevede che:

«(1) Nei casi previsti dall'articolo 138 del Codice tributario, i fornitori di beni e/o i prestatori di servizi rettificano la base imponibile dell'imposta dopo l'effettuazione della cessione/fornitura o dopo la fatturazione della cessione/fornitura anche se la cessione/fornitura non è stata effettuata, ma gli eventi previsti dall'articolo 138 del Codul fiscal si verificano successivamente alla fatturazione e alla registrazione dell'imposta nelle scritture contabili del soggetto passivo. A tale scopo i fornitori/prestatori devono emettere fatture, con i valori preceduti dal segno «meno» allorché la base imponibile si riduce o, se del caso, senza il segno «meno», qualora la base imponibile sia aumentata, che saranno trasmesse anche al beneficiario. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche per le cessioni intracomunitarie.

(2) I beneficiari hanno l'obbligo di rettificare il diritto a detrazione esercitato inizialmente, secondo le disposizioni dell'articolo 148, lettera b), e dell'articolo 149, paragrafo 4, lettera e), del Codice tributario, solo per le operazioni [OR. 5] previste dall'articolo 138 lettere da a) a c) ed e) di tale Codice. Le disposizioni di questo paragrafo si applicano anche agli acquisti intracomunitari».

29. Il punto 21 delle suddette disposizioni di attuazione dispone quanto segue:

«Ai sensi dell'articolo 138¹ del Codice tributario, la base imponibile per gli acquisti intracomunitari è pari alla base imponibile delle cessioni intracomunitarie – effettuate in un altro Stato membro, la quale contiene gli elementi di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del Codice tributario e non contiene gli elementi di cui all'articolo 137, paragrafo 3, del Codice tributario, e/o, se del caso, viene rettificata conformemente all'articolo 138 del Codice tributario (...)».

III. I Motivi che hanno indotto il giudice a proporre la questione pregiudiziale

III.1. Il parere delle parti sulla questione di diritto da sottoporre alla Corte di giustizia

30. La ricorrente World Comm afferma, in sostanza, che il principio di neutralità dell'IVA è un principio guida dell'intera materia, tanto a livello nazionale, quanto a livello europeo, che presuppone che un soggetto passivo possa dedurre integralmente l'IVA applicata ai beni e ai servizi acquisiti nell'esercizio delle proprie attività imponibili (si veda, in tal senso, sentenza del 6 marzo 2008, *Nordania Finans e BG Factoring*, C-98/07, Racc. pag. 11281, punto 19).

A sostegno della sua posizione, la ricorrente ha invocato i punti da 23 a 25 della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciata nella causa C-324/11, *Toth*, nonché la giurisprudenza della Corte nelle cause C-408/98, *Abbey National*, punto 24; C-137/02, *Faxworld*, punto 37; C-25/03, *HE*, punto 70; C-439/04 e C-440/04, *Kittel*, punto 48; C-488/07, *Royal Bank of Scotland*, punto 15,

e la sentenza della Corte del 13 dicembre 2012, *Forposta* (C-465/11, EU:C:2012:801).

31. La resistente, Agenția Națională de Administrare Fiscală, ha considerato che non fosse necessario sollevare una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. Essa ha rilevato che l'articolo 90, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio è recepito nella normativa nazionale mediante l'articolo 138 del Codice tributario. Parimenti, essa osservava che la possibilità di ridurre la base imponibile attraverso un'autofattura era disciplinata dalla legislazione nazionale (all'articolo 155¹ della Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) e all'articolo 222 della direttiva 2006/112/CE.

III.2. Sulla prima questione

32. In primo luogo, si deve rilevare che la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata formulata dalla ricorrente World Comm. La Curtea de Apel (Corte d'appello) ha riformulato le prime due questioni proposte dalla ricorrente, in modo che esse rispondano alla necessità dell'interpretazione del diritto dell'Unione applicabile al caso di specie.
33. La Curtea de Apel ha anche tenuto conto della giurisprudenza costante della Corte di giustizia, secondo cui spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (sentenza *Eon Asset Menidjmont*, C-118/11, EU:C:2012:97, punto 76).
34. La Curtea de apel rileva che, secondo giurisprudenza costante, il diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori l'IVA dovuta o versata a monte per i beni acquistati e per i servizi loro prestati costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA istituito dalla normativa dell'Unione (v., in particolare, sentenze del 25 ottobre 2001, *Commissione/Italia*, C-78/00, Racc. pag. I-8195, punto 28; [OR. 6] del 10 luglio 2008, *Sosnowska*, C-25/07, Racc. pag. I-5129, punto 14, nonché del 28 luglio 2012, *Commissione/Ungheria*, C-274/10, Racc. pag. I-7289, punto 42).
35. Nella presente controversia, la Curtea de Apel București (Corte d'appello di Bucarest) si pone la questione se una società alla quale non sono state negate le condizioni sostanziali per la detrazione dell'IVA, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/112, bensì le condizioni formali di registrazione nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni IVA, possa essere privata del proprio diritto di rettifica del diritto a detrazione, come conseguenza di bonus concessi dal fornitore, in quanto la normativa nazionale o la prassi amministrativa relativa alla sua applicazione vietavano parzialmente la detrazione dell'IVA, nel caso in cui il fornitore abbia emesso una fattura globale tanto per i prodotti nazionali, quanto per quelli intracomunitari ceduti dal medesimo operatore economico.

36. L'articolo 90 della direttiva 2006/112 dispone che la base imponibile è debitamente ridotta «alle condizioni stabilite dagli Stati membri», sicché nell'interpretare questo sintagma, in combinato col principio di neutralità dell'IVA, si pone la questione della compatibilità, con detto articolo, di una normativa nazionale (o una prassi amministrativa fondata su una normativa non chiara), tale da rendere difficile o addirittura impossibile detrarre l'IVA quando la fattura fiscale emessa dal fornitore intracomunitario (in qualità di rappresentante di un gruppo economico, ad esempio, nel caso di specie, la «NOKIA Corporation») registra lo sconto complessivo, concesso tanto per i prodotti intracomunitari quanto per quelli nazionali forniti in base al medesimo contratto quadro, ma registrati come acquisti dallo Stato membro di riferimento (da un membro del gruppo, con un altro codice IVA rispetto a quello della fattura relativa allo sconto, nel caso di specie la «NOKIA România»).

La condizione imposta dalle autorità nazionali era che il beneficiario dello sconto presentasse fatture fiscali distinte, in base alla provenienza nazionale o intracomunitaria dei prodotti acquisiti, non essendo accettata, per le operazioni registrate come acquisti dalla Romania, la fattura di sconto globale emessa con il codice IVA associato alle cessioni intracomunitarie, sebbene siano tutte relative al medesimo contratto quadro).

37. [OMISSIS] [testo della prima questione, riportato nel dispositivo].

III.3. Sulla seconda questione

38. La Corte osserva inoltre che, alla data in cui si è deciso in modo definitivo sul ricorso del contribuente all'interno del sistema delle impugnazioni amministrative di diritto interno, il fornitore NOKIA aveva cessato l'attività in Romania (mediante la cancellazione dal registro come soggetto passivo in Romania, con il codice RO23277168), per cui si pone la questione se, nelle circostanze concrete del caso di specie, si possa negare al beneficiario del bonus il diritto a detrarre, dato che il fornitore non può più ridurre la base imponibile delle cessioni e, quindi, chiedere allo Stato il rimborso della differenza di IVA riscossa in eccesso.
39. In tali circostanze si pone la questione se il principio di proporzionalità osti a che sia negato al beneficiario il diritto di detrarre l'IVA proporzionalmente al valore dello sconto concesso dal fornitore, nel caso in cui quest'ultimo abbia cessato la propria attività economica in Romania (mediante cancellazione dal registro come soggetto passivo con codice IVA (RO23277168) e non possa più [OR. 7] ridurre la base imponibile della cessione ai fini del rimborso della differenza di IVA riscossa in eccesso.
40. Al riguardo, relativamente alla necessità di effettuare il presente rinvio pregiudiziale, la resistente ANAF ha rilevato che la ricorrente aveva la possibilità di avvalersi dell'autofatturazione conformemente all'articolo 155¹ del Codice tributario, ma tale possibilità è stata introdotta esplicitamente nella normativa nazionale contestualmente all'entrata in vigore del nuovo Codice tributario –

Legge nr. 227/2015, pubblicata nel M. Of. n. 688 del 10 settembre 2015 (si veda il punto 26 del presente rinvio).

Si pone la questione se l'articolo 90 della direttiva 2006/112, che lascia alla discrezione degli Stati membri la determinazione delle condizioni concrete conformemente alle quali si riduce la base imponibile, imponga a questi ultimi l'adozione di una *normativa chiara e prevedibile* dal punto di vista delle condizioni formali e sostanziali, in mancanza della quale non si può negare, ragionevolmente, il riconoscimento di un diritto di un contribuente diligente e prudente, come si presume sia la ricorrente World Comm, per il fatto che avrebbe avuto a disposizione un rimedio in una norma giuridica applicabile per analogia o attraverso un'interpretazione estensiva (non fondata su una prassi amministrativa o su una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali) al fine di ottenere il risultato perseguito (nella specie, la procedura di autofatturazione prima dell'adozione del nuovo Codice tributario).

41. [OMISSIS] [testo della seconda questione, riportato nel dispositivo]

IV. Conclusioni. Misure processuali

42. La Curtea ritiene che la decisione sull'annullamento degli atti tributari amministrativi con cui si è negato alla ricorrente il diritto alla detrazione dell'IVA dipenda dall'interpretazione che la Corte di giustizia darà alle questioni di diritto precedentemente indicate.
43. Sulla necessità di adire la Corte di giustizia, oltre alla condizione relativa alla pertinenza della questione pregiudiziale per la risoluzione delle questioni di diritto necessarie per statuire sulla causa, la Curtea evidenzia, in primo luogo, che la norma di diritto dell'Unione alla quale si riferisce la questione pregiudiziale non è stata ancora oggetto di interpretazione, pertanto questo giudice non è esonerato dall'obbligo di rinvio (v., in questo senso, sentenza del 27 marzo 1963, [*Da Costa*, 28-30/62, Racc.], pag. 63).
44. In secondo luogo, la Curtea ritiene che la corretta applicazione del diritto dell'Unione nel caso di specie non emerga con un'evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio e, di conseguenza, da consentire alla Curtea di non sottoporre alla Corte di giustizia la questione d'interpretazione del diritto dell'Unione che è stata sollevata dinanzi ad essa (sentenza *Intermodal Transports*, C-495/03, EU:C:2005:552, punto 37 e giurisprudenza ivi citata) e di decidere sotto la propria responsabilità (sentenza, *Cilfit e altri*, 283/81, EU:C:1982:335, punto 16). Pertanto, nella causa non si applica la dottrina dell'*acte clair*.
45. In terzo luogo, la sentenza che verrà pronunciata nella presente controversia è definitiva all'interno del sistema delle impugnazioni interne, pertanto, ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nelle condizioni precedentemente indicate, la Curtea deve adire la Corte

di giustizia per l'interpretazione del diritto dell'Unione rilevante nel procedimento.

46. [OMISSIS] [procedura, sospensione del procedimento] [OR. 8]

**PER QUESTI MOTIVI,
IN NOME DELLA LEGGE,**

DISPONE:

Accoglie parzialmente la domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea per una pronuncia in via pregiudiziale.

In forza dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali, ai fini di una pronuncia pregiudiziale:

1. Se l'articolo 90 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, e il principio di neutralità dell'IVA, ostino a una normativa nazionale (o a una prassi amministrativa fondata su una normativa non chiara) che nega a una società il diritto di detrarre l'IVA proporzionalmente al valore dello sconto applicato a cessioni nazionali di beni per il motivo che la fattura fiscale emessa dal fornitore intracomunitario (in qualità di rappresentante di un gruppo economico) registra lo sconto complessivo, concesso tanto per i prodotti intracomunitari quanto per quelli nazionali forniti sulla base dello stesso contratto quadro, ma registrati come acquisti in provenienza dallo Stato membro di riferimento (da un membro del gruppo, con altro codice IVA rispetto a quello della fattura relativa allo sconto).

2. In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio di proporzionalità osti a che si neghi al beneficiario il diritto alla detrazione dell'IVA proporzionalmente al valore dello sconto concesso globalmente dal fornitore intracomunitario, nell'ipotesi in cui il fornitore locale (membro del medesimo gruppo) abbia cessato l'attività economica e non possa più ridurre la base imponibile delle cessioni mediante l'emissione di una fattura con il proprio codice IVA, ai fini del rimborso della differenza di IVA riscossa in eccesso.

[OMISSIS]